



Disegno

Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (Legge sulla verifica degli investimenti, LVI)

del...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 101 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del...²,
decreta:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹ La presente legge ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri se tali acquisizioni compromettono o minacciano l'ordine pubblico e la sicurezza.

² Si applica alle acquisizioni di imprese svizzere di diritto privato e di diritto pubblico da parte di investitori esteri statali.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *acquisizione*: ogni operazione mediante la quale uno o più investitori assumono il controllo diretto o indiretto di una o più imprese fino ad allora indipendenti o di una parte di esse, segnatamente mediante fusione, acquisto di una partecipazione al capitale o conclusione di un contratto;
- b. *impresa*: un richiedente o un offerente di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal suo statuto giuridico o dalla sua forma organizzativa;
- c. *impresa svizzera*: un'impresa iscritta nel registro di commercio svizzero;

RS ...

¹ RS 101

² FF ...

- d. *investitore estero statale*: una delle seguenti persone o dei seguenti enti che hanno l'intenzione di acquisire un'impresa svizzera:
1. un organo statale estero,
 2. un'impresa la cui amministrazione centrale non è ubicata in Svizzera, controllata direttamente o indirettamente da un organo statale estero,
 3. una società con capacità patrimoniale, controllata direttamente o indirettamente da un organo statale estero,
 4. una persona fisica o giuridica che agisce per conto di un organo statale estero.

Sezione 2: Obbligo di approvazione

Art. 3 Acquisizioni soggette all'obbligo di approvazione

¹ Le acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di investitori esteri statali devono essere approvate prima di essere attuate se a livello internazionale e negli ultimi due anni d'esercizio precedenti l'inoltro della domanda tali imprese hanno coperto almeno 50 posti a tempo pieno o hanno realizzato una cifra d'affari annua di almeno 10 milioni di franchi:

- a. imprese che producono beni o trasferiscono beni immateriali:
 1. la cui importanza è fondamentale per garantire la capacità d'intervento dell'esercito svizzero, di altre istituzioni federali responsabili della sicurezza dello Stato o di programmi spaziali a cui la Svizzera partecipa nel quadro di accordi internazionali, e
 2. la cui esportazione o trasferimento all'estero sia soggetta all'obbligo di autorizzazione secondo la legge federale del 13 dicembre 1996³ sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego;
- b. imprese che gestiscono o controllano reti elettriche svizzere di trasporto o di distribuzione del livello di rete 3 o inferiore, se il volume annuale venduto è almeno pari a 450 GWh;
- c. imprese che gestiscono o controllano in Svizzera impianti per la produzione di elettricità con una potenza di almeno 100 MW;
- d. imprese che gestiscono o controllano condotte svizzere ad alta pressione per il gas naturale;
- e. imprese che forniscono acqua a più di 100 000 abitanti in territorio svizzero;
- f. imprese che forniscono alle autorità svizzere sistemi o servizi informatici centrali o legati alla sicurezza.

² Le acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di investitori esteri statali devono essere approvate prima di essere attuate, se a livello internazionale negli ultimi

³ RS 514.51

⁴ RS 946.202

due anni d'esercizio precedenti l'inoltro della domanda tali imprese "hanno realizzato una cifra d'affari annua, o nel caso di banche ricavi lordi annui, di in media almeno 100 milioni di franchi:

- a. ospedali universitari e generali svizzeri con cure centralizzate,
- b. imprese che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione o della distribuzione di medicinali, dispositivi medici, vaccini o dispositivi medici di protezione individuale,
- c. imprese che gestiscono o controllano punti nodali svizzeri importanti per il trasporto di merci e viaggiatori, segnatamente porti, aeroporti e impianti di trasbordo per il trasporto combinato,
- d. imprese che gestiscono o controllano infrastrutture ferroviarie svizzere;
- e. imprese che gestiscono o controllano grandi centri svizzeri di distribuzione di derrate alimentari;
- f. imprese che gestiscono o controllano reti di telecomunicazione svizzere;
- g. imprese che gestiscono o controllano infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all'articolo 25 capoverso 2 della legge del 19 giugno 2015⁵ sull'infrastruttura finanziaria;
- h. banche di rilevanza sistemica di cui all'articolo 8 capoverso 3 della legge dell'8 novembre 1934⁶ sulle banche.

³ Se necessario per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, il Consiglio federale può estendere l'obbligo di approvazione a ulteriori categorie di imprese svizzere per 12 mesi al massimo. Può prolungare questo termine di al massimo altri 12 mesi.

⁴ Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo di approvazione le acquisizioni effettuate da investitori esteri statali di determinati Stati' se la cooperazione con tali Stati è sufficiente a evitare pericoli e minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza.

Art. 4 Criteri di approvazione

¹ Un'acquisizione è approvata se non vi è motivo di supporre che essa comprometta o minacci l'ordine e la sicurezza pubblici.

² In particolare, si considera se:

- a. l'investitore estero statale prende o ha preso parte ad attività che hanno o hanno avuto un impatto negativo sull'ordine pubblico e la sicurezza della Svizzera o di altri Stati;
- b. l'investitore estero statale o il suo Stato di origine tenta o ha tentato di ottenere informazioni sull'impresa svizzera mediante attività di spionaggio;
- c. l'investitore estero statale pratica o ha praticato attività di spionaggio;

⁵ RS 958.1

⁶ RS 952.0

- d. nei confronti dell'investitore estero statale sono state pronunciate, direttamente o indirettamente, sanzioni secondo la legge del 22 marzo 2002⁷ sugli embarghi;
- e. i servizi, i prodotti o le infrastrutture dell'impresa svizzera sono sostituibili in tempo utile;
- f. attraverso l'acquisizione l'investitore estero statale accede a informazioni legate alla sicurezza o a dati personali degni di particolare protezione di cui alla legge federale del 25 settembre 2020⁸ sulla protezione dei dati;

³ L'approvazione di un'acquisizione può essere assoggettata a condizioni od oneri se in tal modo è possibile evitare che l'ordine pubblico e la sicurezza siano compromessi o minacciati.

3. Sezione 3: Procedura di approvazione

Art. 5 Valutazione preliminare dell'obbligo di approvazione

Le persone coinvolte in un'acquisizione possono richiedere alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) una valutazione non vincolante per determinare se l'acquisizione possa essere soggetta all'obbligo di approvazione.

Art. 6 Domanda

¹ L'investitore estero statale deve presentare una domanda alla SECO prima di procedere a un'acquisizione soggetta all'obbligo di approvazione.

² Il Consiglio federale definisce i documenti da trasmettere con la domanda.

Art. 7 Approvazione diretta o avvio di una procedura di verifica

¹ La SECO, d'intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), decide entro un mese dalla ricezione della domanda completa se l'acquisizione può essere approvata direttamente o se deve essere avviata una procedura di verifica.

² In caso di disaccordo è avviata una procedura di verifica.

³ La decisione è notificata per scritto all'investitore estero statale e all'impresa svizzera. La comunicazione dell'avvio di una procedura di verifica non costituisce un responso.

Art. 8 Procedura di verifica

¹ Se è avviata una procedura di verifica la SECO, d'intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del SIC, decide entro tre mesi dall'avvio della procedura se approvare l'acquisizione.

⁷ RS 946.231

⁸ RS 235.1

² Il Consiglio federale decide in merito all'approvazione se:

- a. la SECO o un'unità amministrativa cointeressata si oppone all'approvazione dell'acquisizione; oppure
- b. la decisione ha notevole rilevanza politica.

³ La decisione è notificata per scritto all'investitore estero statale e all'impresa svizzera.

⁴ Gli effetti di diritto civile di un'acquisizione soggetta ad approvazione rimangono sospesi fino all'approvazione.

Art. 9 Approvazione implicita e proroga dei termini

¹ Se non è presa alcuna decisione entro i termini previsti agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1, l'acquisizione si considera approvata.

² La SECO può prorogare i termini se:

- a. la verifica è ostacolata da circostanze imputabili all'investitore estero statale o all'impresa svizzera;
- b. sono attese informazioni necessarie da parte di un'autorità estera; oppure
- c. il Consiglio federale decide in merito all'approvazione.

³ La proroga dei termini è notificata per scritto all'investitore estero statale e all'impresa svizzera.

Art. 10 Unità amministrative cointeressate

¹ La SECO designa caso per caso le unità amministrative cointeressate. Sono considerate cointeressate soltanto le unità dell'Amministrazione federale centrale.

² Sono in ogni caso considerati cointeressati:

- a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
- b. la Segreteria di Stato della politica di sicurezza.

Art. 11 Procedura urgente

Nella misura in cui si renda necessario per la protezione dell'ordine pubblico o della sicurezza, il Consiglio federale può approvare direttamente un'acquisizione soggetta ad approvazione.

Art. 12 Procedura d'ufficio

¹ In caso di sospetta inosservanza o elusione dell'obbligo di approvazione, la SECO avvia d'ufficio una procedura di approvazione.

² In tal caso, il termine previsto all'articolo 7 capoverso 1 inizia a decorrere non appena la SECO è in possesso dei documenti che una domanda di cui all'articolo 6 deve contenere.

Art. 13 Obbligo di fornire informazioni

L'investitore estero statale, l'impresa svizzera e le altre persone coinvolte nell'acquisizione sono tenuti a fornire alla SECO le informazioni e i documenti necessari per una verifica completa.

Sezione 4: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 14 Trattamento dei dati

Se necessario per la verifica degli investimenti, la SECO, le unità amministrative cointeressate e il SIC possono trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche coinvolte nell'acquisizione:

- a. dati su opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;
- b. dati concernenti sanzioni o provvedimenti amministrativi e penali.

Art. 15 Collaborazione con autorità svizzere

¹ L'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti e altre autorità svizzere si forniscono vicendevolmente assistenza amministrativa e si supportano nello svolgimento dei loro compiti.

² Nel quadro dell'assistenza amministrativa, le autorità svizzere sono autorizzate a rendere noti all'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti anche i seguenti dati concernenti persone fisiche e giuridiche coinvolte in un'acquisizione, a condizione che tali dati si rendano necessari per l'esecuzione della presente legge:

- a. dati su opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;
- b. dati concernenti sanzioni o procedimenti amministrativi e penali;
- c. dati che rientrano nella categoria dei segreti professionali, commerciali o di fabbricazione.

³ Su richiesta, i seguenti organi devono fornire alla SECO informazioni se è necessario ai fini dell'esecuzione della presente legge e che non si ponga in contrasto con obblighi legali di mantenere il segreto o con motivi di rifiuto:

- a. l'Ufficio federale della protezione della popolazione;
- b. l'Ufficio federale della cibersicurezza;
- c. l'Ufficio federale di polizia;
- d. l'Ufficio federale dell'armamento;
- e. l'Ufficio federale di statistica;
- f. le rappresentanze della Svizzera all'estero;
- g. le autorità di vigilanza della Confederazione;
- h. la Banca nazionale svizzera (BNS);
- i. le direzioni cantonali della polizia, della giustizia e dell'economia;

- j. l'organo responsabile del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
- k. l'organo responsabile dei registri degli aventi economicamente diritto.

⁴ Se necessari ai fini dell'esecuzione della presente legge, nel quadro dell'obbligo di fornire informazioni devono inoltre rendere noti anche i seguenti dati delle persone fisiche e giuridiche coinvolte in un'acquisizione:

- a. dati su opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;
- b. dati concernenti sanzioni o procedimenti amministrativi e penali;
- c. dati che rientrano nella categoria dei segreti professionali, commerciali o di fabbricazione.

Art. 16 Rifiuto della fornitura di dati

La SECO può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità federali, alla BNS e alle autorità cantonali se:

- a. le informazioni o gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;
- b. la comunicazione o la trasmissione potrebbero pregiudicare una procedura in corso; oppure
- c. la comunicazione o la trasmissione sono incompatibili con lo scopo della verifica degli investimenti.

Art. 17 Collaborazione con autorità estere

¹ La SECO può scambiare informazioni sulla situazione generale di pericolo e di minaccia con le autorità estere competenti.

² Al fine della verifica degli investimenti, in singoli casi, può scambiare con le autorità estere competenti dati su acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri statali, compresi dati persone fisiche e giuridiche, se:

- a. le persone interessate sono consenzienti; oppure
- b. sono adempiute le seguenti condizioni:
 - 1. la reciprocità dell'assistenza amministrativa è garantita;
 - 2. i dati sono utilizzati esclusivamente come elementi di prova nel contesto di una verifica degli investimenti per la quale è stata presentata una domanda di assistenza amministrativa,
 - 3. i dati non sono utilizzati nell'ambito di un procedimento penale o civile,
 - 4. il diritto processuale garantisce i diritti delle parti e il segreto d'ufficio; e
 - 5. l'autorità che riceve i dati assicura che li tratterà in modo confidenziale.

³ Durante uno scambio di dati ai sensi del capoverso 2 può inoltre fornire i seguenti dati di persone fisiche o giuridiche coinvolte in un'acquisizione:

- a. dati su opinioni e attività religiose, ideologiche e politiche;
- b. dati concernenti sanzioni o procedimenti amministrativi e penali;

- c. dati che rientrano nella categoria dei segreti professionali, commerciali o di fabbricazione.

4 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sulla cooperazione con autorità estere per la verifica degli investimenti.

Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 18

¹ La legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa è applicabile alle procedure di cui alla presente legge nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

² Hanno il diritto di ricorrere soltanto l'investitore estero statale e l'impresa svizzera.

³ La restrizione al diritto di ricorrere di cui al capoverso 2 non si applica ai ricorsi contro responsi emessi sulla base dell'articolo 13.

Sezione 6: Misure e sanzioni amministrative

Art. 19 Misure amministrative

¹ Il Consiglio federale ordina le misure necessarie per il ripristino della situazione conforme, se:

- a. un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata senza essere stata approvata;
- b. un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata dopo essere stata approvata sulla base di informazioni false, oppure
- c. un requisito o una condizione non sono stati rispettati.

² Può in particolare ordinare il disinvestimento.

³ La SECO può interrompere la procedura di approvazione se una persona soggetta all'obbligo di fornire informazioni non ha ripetutamente adempiuto al suo obbligo di informare.

Art. 20 Sanzioni amministrative

¹ All'impresa risultante dall'acquisizione è addebitato fino al 10 per cento della cifra d'affari media annua realizzata a livello internazionale dall'impresa svizzera nei due esercizi precedenti l'acquisizione se:

- a. un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata senza essere stata approvata;
- b. un'acquisizione soggetta ad approvazione è stata attuata dopo essere stata approvata sulla base di informazioni false, oppure

⁹ RS 172.021

- c. una misura decisa per il ripristino della situazione conforme non è stata attuata, oppure
- d. un requisito o una condizione non sono stati rispettati.

² Se la cifra d'affari annua non è nota, o può essere determinata soltanto con uno sforzo considerevole, la SECO procede a una stima.

³ Agli investitori esteri statali o alle imprese svizzere che non adempiono o adempiono solo in parte l'obbligo di fornire informazioni previsto all'articolo 13 è addebitato un importo fino a 100 000 franchi.

Art. 21 Perseguimento e prescrizione

¹ Le infrazioni di cui all'articolo 20 capoversi 1 e 3 sono accertate e giudicate dalla SECO.

² Le infrazioni di cui all'articolo 20 capoverso 1 si prescrivono cinque anni dopo l'avvenuta acquisizione, le infrazioni di cui all'articolo 20 capoverso 3 si prescrivono cinque anni dopo la ricezione della relativa domanda.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² La SECO informa il pubblico ogni quattro anni in merito all'esecuzione della presente legge, e in particolare in merito alle decisioni di prima istanza su sanzioni amministrative.

Art. 23 Valutazione

¹ La SECO valuta la necessità, l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità della presente legge.

² Presenta al Consiglio federale un rapporto sui risultati della valutazione entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il rapporto è pubblicato.

Art. 24 Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005¹⁰ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. b n. 11

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:

¹⁰ RS 173.32

11. il responso nell'ambito di una procedura di approvazione secondo la legge del ...¹¹ sulla verifica degli investimenti;

2. Legge del 17 giugno 2016¹² sul casellario giudiziale

Art. 51 lett k

Le seguenti autorità non collegate possono consultare su richiesta scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

- k. l'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti: per la verifica di un'acquisizione nel quadro di una procedura di approvazione secondo la legge del ...¹³ sulla verifica degli investimenti.

3. Legge del 18 dicembre 2020¹⁴ sulla sicurezza delle informazioni

Art. 56 cpv. 1 lett. c e d

¹ Per la valutazione dell'idoneità, il servizio specializzato PSA può raccogliere dati:

- c. presso l'organo della SECO preposto alla verifica degli investimenti;
- d. da fonti pubblicamente accessibili.

Art. 25 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹¹ RS ...
¹² RS **330**
¹³ RS ...
¹⁴ RS **128**